

Versamenti

1. Rimborso forfettario per le spese istruttorie

Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 19 del 2008 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, è dovuta la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Struttura Tecnica competente.

L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale (attualmente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 19 novembre 2018).

2. Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle Tabelle A e B in ragione delle destinazioni d'uso. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione dei progetti depositati.

Nel caso del controllo a campione, previsto nelle zone sismiche a bassa sismicità in luogo del controllo sistematico su tutti gli interventi come avviene nei Comuni in zona sismica 2, l'importo indicato in tabella è dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello unico).

Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento¹, strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.

Rif.	Intervento	V= volume (m³) ²	Autorizzazione sismica (art. 11) ³	Controllo a campione (art. 13)
A	1. nuova costruzione	$V \leq 500$	360	120
		$500 < V \leq 1.500$	480	150
		$1.500 < V \leq 3.000$	600	200
	2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o sopraelevazione	$3.000 < V \leq 5.000$	800	300
		$V > 5.000$	1000	400
B	1. altri interventi di adeguamento 2. intervento di miglioramento		400	150
C	1. riparazione e intervento locale		360	120
	2. intervento locale riguardante esclusivamente: ⁴ - collegamenti elementi strutturali prefabbricati; - ancoraggi tamponature prefabbricate; - inserimento catene		0	0
D ⁵	1. opere e costruzioni ordinarie non valutabili a volume quali muri di sostegno di altezza ⁶ non superiore a 5 m, torri e tralicci di altezza ≤ 20 m, ponti mono campata di luce ≤ 10 :		480	150
	a) nuova costruzione, intervento di adeguamento, intervento di miglioramento			
	b) riparazione e intervento locale		360	120
	2. altre opere e costruzioni non valutabili a volume non ricomprese nel punto 1.		2 x importo intervento indicato ai punti a) e b)	
E	1. varianti sostanziali ⁷		0,50 x importo corrisposto per il progetto originario	
F	1. varianti non sostanziali		zero	0
G	1. proroga validità titolo abitativo sismico ⁸		100	50
H	1. progetto presentato ai sensi della L.R. 19/2008, art. 11, c. 2, lett. b)		2 x rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
I	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI) ⁷		0	0
L	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0

Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) – Edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico⁹.

Rif.	Intervento	V= volume (m ³) ²	Autorizzazione (art. 11) ³	Deposito in zone a bassa sismicità (art. 13)
A	1. nuova costruzione	V ≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 3.000	480	150
		3.000 < V ≤ 6.000	600	200
	2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	6.000 < V ≤ 10.000	800	300
		V > 10.000	1000	400
B	1. altri interventi di adeguamento 2. interventi di miglioramento		400	150
C	1. riparazione o intervento locale		360	120
	2. intervento locale riguardante esclusivamente: ⁴ - collegamenti elementi strutturali prefabbricati; - ancoraggi tamponature prefabbricate; - inserimento catene;		0	0
D	1. varianti sostanziali ⁷		0,50 x rimborso corrisposto per il progetto originario	
E	1. varianti non sostanziali		0	0
F	1. proroga validità titolo abitativo sismico ⁸		100	50
G	1. progetto presentato ai sensi della L.R. 19/2008, art. 11, c. 2, lett. b)		2 x rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
H	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI) ⁷		0	0
I	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0

- DM 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" Tav. 3.1.II.
- Allegato II "Definizioni Tecniche Uniformi DTU" all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli art. 2-BIS e 12 della L.R. n. 15/2013 approvato con D.G.R. n.922 del 2017:
26. Volume totale o volumetria complessiva: volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
16.Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
34. Altezza lorda: differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l'altezza virtuale.
Nel caso dell'intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione, il volume totale da considerare è dato dal volume totale della costruzione da progetto ossia dal volume risultante della costruzione esistente a cui si aggiunge il volume dell'ampliamento e/o della sopraelevazione.
- L'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori è prevista, anche nei Comuni classificati nelle zone sismiche 3 a bassa sismicità, per gli interventi individuati dalle lettere a), b), c), d), comma 2 dell'art.11 della LR 19/2008.
- Nel caso in cui siano presenti nel progetto entrambi gli interventi descritti alle voci C.1 e C.2 è dovuto il rimborso corrispondente alla voce C.1.
- Le indicazioni relative alle opere e costruzioni non valutabili a volume si applicano anche nel caso in cui interessino gli edifici della Tabella B.
- Altezza valutata dallo spiccato della fondazione.
- D.G.R. 2272/2016 e s.m.i. "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008".
- Art. 11, comma 5 della L.R. n. 19 del 2008 "Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato".
- Nelle destinazioni miste la prevalenza è valutata in termini di volume.

Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle tabelle A e B nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR n. 922 del 28/06/2017 ("Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorialità."), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016).

Il rimborso è dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US)¹ differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Nelle zone a bassa sismicità (zona sismica 3) il rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica specificati all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, sono quelli indicati nella colonna "autorizzazione sismica".

3. Diritti di segreteria

Per ogni pratica soggetta a rimborso forfettario delle spese istruttorie è inoltre dovuta la corresponsione dei diritti di segreteria dell'importo di **50,00 euro**, così come stabilito dall'articolo 4 della convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 3 luglio 2017.

L'importo dei diritti di segreteria e le modalità di versamento dei medesimi possono essere modificati con apposito atto dell'Unione.

4. Modalità di versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- la richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario;
- l'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008.
- ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento;
- per la definizione delle US si rimanda al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 e alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009.

5. Versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria

Il versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria è effettuato, con unico versamento, con una delle seguenti modalità:

- sul conto corrente postale n. 000025203407, codice IBAN IT93R0760102400000025203407, intestato a "Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Servizio Tesoreria" e deve riportare la causale "*L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale e diritti di segreteria*" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso;
- sul conto corrente bancario presso UniCredit S.p.A., codice IBAN IT85Y0200805403000100764449, intestato a "Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Servizio Tesoreria" e deve riportare la causale "*L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale e diritti di segreteria*" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

6. Erroneo versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "*Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale*" scaricabile dal link "Modulistica".

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa sismicità, qualora la Struttura competente in materia sismica, una volta effettuata l'istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l'autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.

¹ Intendendo per US una costruzione avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.